

**C. Statuto Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro
"Eugenio Battisti"**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALEN. 23 IN DATA 27.5.2005

STATUTO
FONDAZIONE MUSEO DELL'INDUSTRIA
E DEL LAVORO "EUGENIO BATTISTI"

Art. 1

Istituzione, sede e caratteristiche della fondazione

1. La Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti", Fondazione di Partecipazione, di seguito denominata Fondazione, costituita con atto in data <> ricevuto dal Notaio <>, è retta dal presente Statuto.
2. La Fondazione ha sede in Brescia, Via <>
3. La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere Fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall' art. 1 comma 1, del DPR 361/2000.
4. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.
5. La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano, nell'ambito del territorio regionale (Regione Lombardia), nazionale ed internazionale.

Art. 2

Scopi e finalità

La Fondazione persegue i seguenti scopi di ordine culturale e museologico:

1. promuovere la realizzazione e lo sviluppo di un sistema museale per la valorizzazione dell'archeologia industriale in senso lato; in particolare, in una prima fase la Fondazione si propone di promuovere, organizzare e gestire la progettazione e realizzazione del "Museo dell'Industria e del Lavoro", per poi gestire tutte le attività del museo stesso;
2. promuovere e diffondere, con finalità di studio, divulgazione, educazione, formazione ed arricchimento culturale, la conoscenza della storia della tecnica, dell'industria e del lavoro, nonché la cultura tecnico-scientifica nelle sue interazioni



con altri settori disciplinari e nei diversi contesti sociali, con particolare riferimento al ruolo storico della scienza, della tecnica e del lavoro nel mondo moderno ed alle prospettive e nuove frontiere dei saperi e delle tecnologie;

3. reperire, acquisire, conservare, valorizzare ed illustrare al pubblico le produzioni materiali ed immateriali della scienza, della tecnica e del lavoro con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una prospettiva di costante aggiornamento del proprio patrimonio museale nel rispetto dei principi e degli indirizzi nazionali e regionali;
4. promuovere e realizzare attività permanenti di ricerca in campo storico e tecnico-scientifico, costituire un laboratorio di ricerca teorica e applicata nei settori inerenti la musealizzazione del patrimonio storico-industriale, al fine di dar vita ad un polo di eccellenza nell'archeologia industriale italiana;
5. promuovere e realizzare la massima correlazione e integrazione con gli altri istituti culturali presenti sul territorio e in particolare con la biblioteca moderna integrata che sarà realizzata nell'ex stabilimento Tampini, sia nel campo della acquisizione, valorizzazione e gestione di beni documentari di comune interesse, sia nell'ambito delle attività culturali promozionali, didattiche, educative e di ricerca progettate con finalità condivise e rivolte ad utenze omogenee.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere ogni attività idonea al loro perseguimento e tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a solo titolo indicativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, uso o usufrutto, di immobili;
2. stipulare convenzioni di qualsiasi genere o contratti di servizio con enti pubblici o privati;
3. stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività proprie della Fondazione;

4. aderire o concorrere all'istituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, aventi scopi analoghi od affini a quelli definiti dal presente statuto;
5. costituire o assumere interessenze o partecipazioni in società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;
6. promuovere, organizzare e partecipare a mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio, anche a livello internazionale;
7. promuovere e finanziare attività di formazione di base, di alta formazione e di educazione permanente relativamente alle materie di cui all'articolo 2;
8. contribuire alla formazione di giovani ricercatori e all'aggiornamento anche attraverso borse di studio, premi di ricerca, stages e corsi residenziali, soggiorni presso istituti di ricerca in Italia ed all'Estero e programmi per visiting professors in istituti italiani;
9. svolgere le attività inerenti alla realizzazione dei servizi aggiuntivi correlati al museo ed ogni altra azione rivolta a concorrere agli scopi statutari anche in forma associata con altri enti e/o altre organizzazioni;
10. svolgere attività di commercializzazione anche con riferimento a prodotti editoriali, multimediali ed audiovisivi, a gadgets e simili;
11. costituire, con delibera del Consiglio di Indirizzo, delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero, al fine di promuovere, sviluppare e incrementare la rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione;
12. svolgere ogni altra attività utile, idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4

Patrimonio e Fondo di gestione

1. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai conferimenti in denaro e/o dai beni mobili ed immobili conferiti a titolo definitivo alla Fondazione da parte dei Fondatori Promotori che con l'atto costitutivo hanno partecipato alla dotazione iniziale della Fondazione stessa;
- b) dai beni mobili ed immobili ed altre utilità da chiunque conferite a titolo definitivo successivamente alla iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche;

- c) dalle elargizioni, dai lasciti, dalle donazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
- d) dai beni acquistati dalla Fondazione stessa;
- e) dai contributi ordinari e straordinari a fondo perduto dello Stato, di Regioni, di Enti Locali o di altri Enti pubblici destinati espressamente al fondo di dotazione;
- f) dalla parte delle rendite e dei conferimenti non utilizzati nell'esercizio finanziario di riferimento o nel maggior periodo necessario a realizzare le attività che hanno dato causa al conferimento a titolo definitivo destinate a patrimonio.

In caso di scioglimento, estinzione o trasformazione della Fondazione i beni concessi in uso alla Fondazione dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri Enti pubblici ritornano nella disponibilità dei concedenti.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività ad esse connesse, accessorie e strumentali, a preservarne il valore e a garantire la continuazione nel tempo della Fondazione.

2. Fondo di gestione

Il fondo di gestione di cui la Fondazione si avvale per la realizzazione delle attività istituzionali è costituito:

- a) dai contributi, in qualsiasi forma concessi dai Partecipanti alla Fondazione, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali e dagli Enti pubblici, non espressamente destinati ad incremento del fondo di dotazione;
- b) dai contributi ordinari e straordinari e dai diritti temporanei (in via esemplificativa ma non esaustiva: uso e usufrutto, comodato, concessioni amministrative) su beni mobili ed immobili e di qualsivoglia utilità temporanea concessa alla Fondazione dai Partecipanti o soggetti terzi anche costituita da apporto di servizi, strutture logistiche e gestionali;
- c) dalle elargizioni, dai lasciti, dalle donazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
- d) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- e) dai proventi derivanti dalle attività istituzionali;

- f) da eventuali altri contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, italiane, straniere o sovranazionali;
- g) al fondo di gestione della Fondazione concorrono anche i diritti personali e reali di godimento su beni mobili e immobili concessi dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri Enti pubblici.
- h) da eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti e compatibili con le finalità istituzionali.

I ricavi, i proventi, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

L'Attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento della attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o ancora portati ad incremento del patrimonio.

Art. 5

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di esercizio.
3. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
4. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano i principi stabiliti dalle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio delle società di capitali ove compatibili; per la tenuta della contabilità si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
5. È vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.

Art. 6

Partecipanti alla Fondazione

1. Sono Partecipanti alla Fondazione tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, italiane, straniere o sovranazionali che partecipano al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nella misura e nei modi stabiliti dal Regolamento della Fondazione nei limiti e con le modalità di cui al presente Statuto. Essi si distinguono in :
 - Fondatori Promotori
 - Fondatori
 - Sostenitori
2. Sono Fondatori Promotori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione ovvero siano stati nominati tali in quella sede ed abbiano provveduto a formalizzare l'adesione nei successivi 24 mesi.
3. I Ministeri e le Regioni, qualora aderiscano in un secondo tempo, hanno diritto di essere ammessi con la qualifica di Fondatori Promotori.
4. Sono nominati Fondatori, in base a delibera del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che apportino un contributo significativo al patrimonio e/o al fondo di gestione dell'ente.
5. Sono nominati Sostenitori in base a delibera del Consiglio di Indirizzo, coloro che contribuiscano alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dal Consiglio d'Indirizzo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
6. I requisiti per l'ammissione alla Fondazione delle diverse categorie di Partecipanti, così come i motivi per la loro esclusione o revoca, sono fissati nel Regolamento di cui al successivo articolo 11, comma 2, lett. b).
7. I Fondatori Promotori e i Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione se non per comprovati ed oggettivi motivi di carattere straordinario che

potrebbero pregiudicare o impedire il costruttivo perseguimento degli scopi della Fondazione, ai sensi del Regolamento.

8. I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione, la quale ha facoltà di formulare pubblico ringraziamento al soggetto erogante.
9. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
10. I Sostenitori possono recedere dalla Fondazione con tre mesi di preavviso, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte all'atto dell'ammissione.

Art. 7

Organi della Fondazione

1. Nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo, sono organi della Fondazione:
 - la Consulta dei Partecipanti;
 - il Consiglio di Indirizzo;
 - il Presidente della Fondazione;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Comitato scientifico.
2. Le funzioni di amministrazioni sono affidate ad un Direttore generale, scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione e nella gestione di enti consimili.

Art. 8

Consulta dei Partecipanti

1. La Consulta dei Partecipanti è costituita dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Sostenitori.
2. La Consulta dei Partecipanti formula proposte ed esprime pareri non vincolanti al Consiglio di Indirizzo in merito alle scelte culturali ed alle attività della Fondazione.

3. La Consulta dei Partecipanti delibera in merito alla nomina ed eventualmente alla revoca, per gravi motivi, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, a norma del successivo articolo 15.
4. La Consulta dei Partecipanti, in occasione di ogni riunione, viene informata dal Presidente della composizione degli organi della Fondazione e degli eventi rilevanti della vita della Fondazione e delle sue attività.

Art. 9

Convocazione e quorum della Consulta dei Partecipanti

1. La Consulta dei Partecipanti è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei Partecipanti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario, inoltrato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di motivate ragioni di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire con telegramma o telefax o posta elettronica con avviso di ricezione tre giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, da tenersi in data diversa e comunque con un intervallo non inferiore alle 48 ore e non superiore a 30 giorni dalla prima.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente ovvero da uno dei vice-Presidenti, indicato dal Presidente stesso all'atto della nomina; in caso di loro assenza o impedimento, le riunioni sono presiedute dal componente all'uopo eletto a maggioranza dei presenti;
4. Delle riunioni della Consulta dei Partecipanti è redatto verbale, trascritto su apposito libro regolarmente tenuto a norma di legge, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario messo a disposizione dal Direttore generale della Fondazione e portato tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Indirizzo.

5. Fatta eccezione per gli argomenti richiamati al precedente art. 8, comma 3 e ai successivi articoli 17 e 18, la Consulta dei Partecipanti si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del 60% (sessanta per cento) dei Partecipanti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti: le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
6. Per deliberare in merito agli argomenti di cui al precedente comma 6, la Consulta dei Partecipanti si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del 60% (sessanta per cento) degli aventi diritto; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del 50 % (cinquanta per cento) dei Partecipanti, purché vi sia la maggioranza dei Fondatori Promotori: le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art. 10

Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile di componenti, comunque non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 27 (ventisette), determinato in modo da consentire un'equilibrata rappresentanza dei Fondatori Promotori e dei Fondatori, anche in funzione del contributo da essi apportato al raggiungimento degli scopi della Fondazione in ragione del proprio ruolo istituzionale e/o dell'entità dei rispettivi conferimenti.
2. La composizione del Consiglio di Indirizzo sarà la seguente:
 - a) un numero complessivo di componenti, assegnati ai Fondatori Promotori secondo la ripartizione stabilita in sede di atto costitutivo e successivamente modificabile da parte del Consiglio di Indirizzo;
 - b) un numero complessivo di componenti, non superiore a 1/3 (un terzo) del numero dei componenti assegnati ai Fondatori Promotori, da ripartire tra ciascuno dei Fondatori nella misura, comunque non inferiore a 1 (uno), stabilita nella deliberazione di ammissione assunta dal Consiglio di Indirizzo.

3. I componenti del Consiglio di Indirizzo dovranno essere dotati di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione.
4. La prima nomina del Consiglio di Indirizzo avviene in sede di atto costitutivo della Fondazione.
5. Il Consiglio di Indirizzo resta in carica quattro anni e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Indirizzo e può essere riconfermato.
6. L'incarico di componente del Consiglio di Indirizzo può cessare per decesso, dimissioni, incompatibilità, decadenza o revoca.
7. Il Consiglio di Indirizzo nel corso del suo mandato può essere integrato con nuovi Consiglieri in corrispondenza di ulteriori contribuzioni al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione da parte dei soggetti rappresentati in Consiglio di Indirizzo o quando sia ammesso un nuovo Fondatore che abbia diritto alla designazione di uno o più Consiglieri.
8. Il componente del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a cinque riunioni consecutive dell'organo collegiale, decade: in tal caso, come in ogni altro caso di cessazione dell'incarico, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere, nel rispetto del procedimento per le designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro Consigliere.
9. I Consiglieri integrati nel Consiglio di Indirizzo per qualsivoglia motivo nel corso del mandato quadriennale restano in carica sino al rinnovo del medesimo Consiglio.
10. In caso di revoca o decadenza di tutti i Consiglieri nominati dai Fondatori Promotori, l'intero Consiglio s'intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.
11. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo e al Presidente della Fondazione, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere attribuito un compenso determinato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.

Art. 11

Compiti del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo, determina, in conformità con gli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa.
2. In particolare competono al Consiglio le azioni di seguito elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a) nominare ed eventualmente revocare tra i propri componenti il Presidente e uno o due vice-Presidenti, su proposta del Presidente stesso;
 - b) approvare il Regolamento della Fondazione, il quale disciplina, tra l'altro:
 - i criteri ed i requisiti per l'ammissione e l'esclusione alle varie categorie di Partecipanti di cui all'articolo 6 e gli obblighi dei Partecipanti stessi in confronto della Fondazione;
 - le modalità di funzionamento degli organi della Fondazione;
 - le cause di ineleggibilità, di decadenza e di revoca degli organi della Fondazione, dei loro componenti e del Direttore generale
 - c) approvare, previo parere obbligatorio consultivo e non vincolante del Comitato scientifico di cui al successivo articolo 16, le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
 - d) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di esercizio;
 - e) approvare le operazioni straordinarie sul patrimonio, anche attinenti alla dotazione;
 - f) approvare l'ammissione e l'esclusione dei Partecipanti in stretta applicazione del Regolamento della Fondazione;
 - g) determinare, all'atto dell'ammissione di nuovi Fondatori Promotori e Fondatori, il numero dei Consiglieri che questi possono nominare nel Consiglio di Indirizzo;
 - h) approvare la revisione del numero dei rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo di spettanza di ciascuno dei Fondatori Promotori e dei Fondatori.

- i) nominare ed eventualmente revocare il Direttore generale su proposta del Presidente, secondo le modalità previste al successivo articolo 14, determinando la durata dell'incarico ed il relativo compenso;
- j) nominare ed eventualmente revocare i componenti del Comitato scientifico a norma del successivo articolo 16;
- k) deliberare in ordine alle eventuali modifiche statutarie con le modalità di cui al successivo articolo 17;
- l) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni espressamente destinati al patrimonio;
- m) deliberare in ordine all'eventuale alienazione di parti del patrimonio;
- n) deliberare in ordine allo scioglimento, estinzione e trasformazione della Fondazione e alla conseguente devoluzione dei beni della stessa Fondazione, con le modalità di cui al successivo articolo 18;
- o) attendere agli ulteriori compiti attribuitigli dal presente statuto e/o dal Regolamento della Fondazione;
- p) deliberare in merito a tutto quanto non esplicitamente attribuito dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente agli altri organi della Fondazione e al Direttore Generale.

Art. 12

Convocazione e quorum del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei Consiglieri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario, inoltrato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di motivate ragioni di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire con telegramma o telefax o posta elettronica con avviso di ricezione tre giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, da tenersi in data

diversa e comunque con un intervallo non inferiore alle 48 ore e non superiore a 30 giorni dalla prima.

3. Alla prima convocazione del Consiglio appena rinnovato provvede il Presidente uscente.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente ovvero da uno dei vice-Presidenti, indicato dal Presidente stesso all'atto della nomina.
5. Nel caso di assenza o impedimento di entrambi, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori.
6. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può essere un funzionario posto a disposizione del Consiglio di Indirizzo dal Direttore generale, ovvero un componente del Consiglio nominato dal medesimo su proposta del Presidente, e trascritto su apposito libro regolarmente tenuto a norma di legge.
7. Fatta eccezione per gli argomenti indicati ai successivi punti 8, 16 e 17, il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei Consiglieri nominati dai Fondatori Promotori. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Per le deliberazioni concernenti i seguenti argomenti :
 - a) la nomina, la decadenza e la revoca del Presidente e del/dei vice-Presidente/i;
 - b) la nomina, la decadenza e la revoca del Direttore generale;
 - c) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - d) l'adozione del Regolamento della Fondazione e delle successive modifiche;
 - e) l'ammissione di nuovi Fondatori Promotori e Fondatori e l'assegnazione dei relativi rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo;
 - f) la revisione del numero dei rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo di spettanza di ciascuno dei Fondatori Promotori e dei Fondatori;
 - g) l'ammissione e l'esclusione dei Fondatori Promotori e dei Fondatori in stretta applicazione del Regolamento della Fondazione;

il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del 60 % (sessanta per cento) dei Consiglieri assegnati, purché vi sia la maggioranza dei Consiglieri nominati dai Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati ai Fondatori Promotori.

9. Qualora all'ordine del giorno vi siano modifiche statutarie o lo scioglimento, l'estinzione o la trasformazione della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo si costituisce validamente e delibera con i quorum e le maggioranze qualificate rispettivamente indicate agli articoli 17 e 18.
10. Quale che sia l'argomento posto in votazione, in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio di Indirizzo.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente, salvo quanto disposto in merito al Direttore generale, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le riunioni degli organi ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione.
2. Oltre a quelle già indicate nel presente statuto e previste successivamente nel Regolamento, il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a) adotta, in caso di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Indirizzo e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione susseguente l'adozione dei citati atti e comunque entro i successivi 30 giorni;
 - b) promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
3. Il Presidente resta in carica quattro anni e comunque sino all'insediamento del successore e può essere riconfermato.
4. L'incarico può cessare per decesso, dimissioni, incompatibilità, decadenza o revoca.

5. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono assolte dal vice-Presidente, ovvero da uno dei vice-Presidenti, indicato dal Presidente stesso all'atto della nomina.

Art. 14

Direttore generale

1. Il Direttore generale della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Indirizzo e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di fondazioni o enti affini, di rilevanza territoriale ed economica, aventi scopi culturali, nonché nella gestione delle attività strumentali, accessorie e connesse, contemplate nel presente Statuto. La delibera di nomina deve far constatare la presenza dei requisiti posseduti.
2. Il Direttore generale della Fondazione esercita le funzioni di amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.
3. Il Direttore generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.
Nell'esercizio di tale responsabilità provvede, in particolare :
 - a) alla gestione caratteristica della Fondazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
 - b) a dare esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;
 - c) a dirigere gli uffici e il personale della Fondazione.
4. Il Direttore generale ha la legale rappresentanza della Fondazione rispetto agli atti di natura amministrativa e gestionale, come definiti nel relativo incarico. In caso di vacanza del Direttore generale per dimissioni, scadenza del mandato, revoca o decesso, ovvero di assenza o impedimento, la legale rappresentanza per le funzioni amministrative e gestionali così individuate è esercitata dal vice-Direttore, qualora sia stato previsto dal Regolamento e nominato: in caso contrario

sono esercitate dal Presidente della Fondazione sino all'insediamento del nuovo Direttore generale e comunque per un periodo non superiore a 90 gg.

5. Il Direttore generale svolge inoltre compiti di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione.

In particolare competono al Direttore generale le azioni di seguito elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
 - b) predisporre i programmi e gli obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3, da proporre ogni anno all'approvazione del Consiglio di Indirizzo contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, previo parere consultivo obbligatorio e non vincolante del Comitato scientifico;
 - c) previa autorizzazione del Consiglio di Indirizzo, agire e resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale in qualsiasi grado di giudizio, nominando all'uopo difensori;
 - d) provvedere, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 11, comma 2, lettere l) e m), in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, all'acquisto e all'alienazione di beni mobili - fatta eccezione per quelli di natura culturale - e immobili, nonché sottoscrivere con soggetti pubblici e privati i contratti di servizio e di acquisto di beni e servizi, previa autorizzazione del Consiglio di Indirizzo qualora tali atti comportino un onere finanziario a carico della Fondazione che ecceda quanto previsto nel bilancio preventivo o nel documento tecnico di programmazione finanziaria triennale, ove esistente; restano esclusi dall'autorizzazione preventiva i contratti delle utenze;
 - e) attendere agli ulteriori compiti attribuitigli dal presente Statuto, dal Regolamento della Fondazione e dal Consiglio di Indirizzo.
6. Il Direttore generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi della Fondazione.
 7. Il Direttore generale è tenuto con cadenza trimestrale a trasmettere al Presidente e ai componenti il Consiglio di Indirizzo una informativa sulla attività della Fondazione.

8. L'incarico ha durata massima di un quadriennio e può essere riconfermato, ovvero prorogato per un massimo di 18 mesi.
9. L'incarico può cessare per decesso, dimissioni, incompatibilità, decadenza o revoca deliberata dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Presidente della Fondazione. .

Art. 15

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della Fondazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili dal Presidente della Fondazione, in attuazione della deliberazione assunta dalla Consulta dei Partecipanti, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9.
3. I Revisori devono controllare l'amministrazione della Fondazione, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi per la redazione del bilancio indicati dal codice civile.
4. I Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere al Direttore generale notizie in merito all'andamento generale dell'attività amministrativa della Fondazione o a determinati atti o fatti che abbiano effetti di natura contabile sulla vita della Fondazione.
5. Le risultanze degli accertamenti eseguiti sono annotate su apposito libro, regolarmente tenuto a norma di legge.
6. Il Collegio informa immediatamente gli altri organi della Fondazione e, qualora lo ritenga opportuno, l'Autorità di vigilanza, circa atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio del proprio mandato che possano rappresentare un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione.
7. I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

8. Il bilancio di previsione e quello consuntivo devono essere recapitati al Collegio dei Revisori dei Conti dal Direttore generale almeno quindici giorni prima delle date fissate per le riunioni in cui essi devono essere esaminati dal Consiglio di Indirizzo, per dare modo ai Revisori di inviare al Consiglio di Indirizzo sia la relazione di accompagnamento ai bilanci preventivi e consuntivi, sia un rapporto sull'andamento finanziario della Fondazione;
9. Le riunioni dell'organo devono constare da verbale da trascriversi su un apposito libro. Le decisioni del Collegio dei revisori dei Conti sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti;
10. Il Collegio dei Revisori resta in carica quattro anni e comunque sino all'insediamento del nuovo Collegio e può essere riconfermato. I Revisori integrati nel Collegio per qualsivoglia motivo nel corso del mandato quadriennale, restano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.
11. L'incarico può cessare per decesso, dimissioni, incompatibilità, decadenza o revoca per gravi motivi.
12. Il componente del Collegio dei Revisori dei Conti che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Collegio, decade e viene sostituito.
13. Il compenso dei Revisori è determinato secondo quanto previsto dalla tariffa nazionale delle categorie professionali di appartenenza in vigore.

Art. 16

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero di componenti variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 21, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio che, per la specificità delle esperienze maturate, risultino funzionali al raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione.
2. Il Comitato scientifico fornisce consulenza a tutti gli organi della Fondazione e al Direttore generale.

3. Il Comitato scientifico sovrintende le attività di carattere scientifico della Fondazione.

In particolare competono al Comitato scientifico le funzioni di seguito elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti:

- sui programmi e sugli obiettivi annuali della Fondazione predisposti dal Direttore generale prima che siano sottoposti all'esame del Consiglio di Indirizzo unitamente al bilancio preventivo;
- sui piani di ricerca e sui programmi di attività scientifica e culturale;
- sulla attribuzione di premi di studio o borse di ricerca;
- sugli aspetti culturali e scientifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza;
- su quanto altro fosse richiesto dal Presidente, dal Consiglio di Indirizzo e dal Direttore generale;

b) proporre al Consiglio di Indirizzo ogni possibile iniziativa intesa alla miglior attuazione delle finalità della Fondazione.

4. Il Comitato scientifico resta in carica quattro anni e può essere riconfermato. I componenti integrati nel Comitato per qualsivoglia motivo nel corso del mandato quadriennale, restano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.
5. L'incarico può cessare per decesso, dimissioni, incompatibilità, decadenza o revoca.
6. Il componente del Comitato scientifico che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Comitato stesso, può essere dichiarato decaduto e sostituito dal Consiglio di Indirizzo.
7. Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente della Fondazione, ovvero dal Vice-Presidente da lui delegato all'atto della nomina, con le medesime modalità previste all'art. 12, commi 1 e 2 per le riunioni del Consiglio di Indirizzo.
8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice-Presidente se delegato o in sua assenza: in caso di loro assenza o impedimento, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età.

9. Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
10. La partecipazione al Comitato scientifico è a titolo gratuito. Le spese sostenute dai componenti del Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione.

Art. 17

Modifica dello Statuto

1. Il Consiglio di Indirizzo approva le modifiche statutarie, che dovessero rendersi necessarie ed opportune per il miglior conseguimento dello scopo della Fondazione o per adeguamento ad esposizioni di legge, dopo averle sottoposte al parere obbligatorio consultivo e non vincolante della Consulta dei Partecipanti.
2. La convocazione delle riunioni del Consiglio di indirizzo al cui ordine del giorno è posta la proposta di modifiche statutarie è inviata almeno 30 giorni prima della data fissata ai componenti del medesimo Consiglio e ai rappresentanti legali dei Fondatori Promotori e dei Fondatori.
3. La deliberazione di assunzione di modifiche statutarie sarà assunta validamente con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri e con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti e dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri assegnati ai Fondatori Promotori.

Art. 18

Scioglimento, estinzione e trasformazione della Fondazione

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 4, il patrimonio che residua dopo la liquidazione verrà devoluto ad altri enti che perseguano le medesime od analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità.
2. La deliberazione di nomina del liquidatore e di devoluzione del patrimonio residuo è assunta dal Consiglio di Indirizzo, dopo averle sottoposte al parere obbligatorio consultivo e non vincolante della Consulta dei Partecipanti.

3. La convocazione delle riunioni del Consiglio di indirizzo al cui ordine del giorno è posta la proposta di scioglimento, estinzione e trasformazione della Fondazione è inviata almeno 30 giorni prima della data fissata ai componenti del medesimo Consiglio e ai rappresentanti legali dei Fondatori Promotori e dei Fondatori.
4. La deliberazione di scioglimento, estinzione e trasformazione sarà assunta validamente con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri assegnati e con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri assegnati e di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri assegnati ai Fondatori Promotori.

Art. 19

Vigilanza

L'Autorità governativa vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

Art. 20

Norma transitoria

In sede di atto costitutivo vengono nominati i componenti del Consiglio di Indirizzo, il Presidente della Fondazione e il Direttore generale.

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme dettate dal codice civile e alle norme di legge vigenti in materia di Fondazione.